L. 25 gennaio 1994, n. 82 (G.U. n. 27 del 3 febbraio 1994): Disciplina delle attività di pulizia, di disinfezione, di disinfestazione, di derattizzazione e di sanificazione.

Art. 1

(<u>Iscrizione delle imprese di pulizia nel registro delle ditte o</u> nell'albo provinciale delle imprese artigiane)

- 1. Le imprese che svolgono attivita' di **pulizia**, di **disinfezione**, di **disinfezione**, di **derattizzazione** o di **sanificazione**, di seguito denominate "imprese di pulizia", sono iscritte nel registro delle ditte di cui al testo unico approvato con R.D. 20.9.1934, n. 2011, e successive modificazioni, o nell'albo provinciale delle imprese artigiane di cui all'articolo 5 della L. 8.8.1985, n. 443, qualora presentino i requisiti previsti dalla presente legge.
- 2. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, emanato entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti, agli effetti della presente legge:
- a) le attivita' di pulizia, di disinfezione, di disinfestazione, di derattizzazione e di sanificazione;
- b) i requisiti di capacita' economico-finanziaria, tecnica ed organizzativa delle imprese che svolgono le attivita' di cui alla lettera a), che devono essere certificati ai sensi della normativa in materia;
- c) la **misura del contributo per l'iscrizione**, nel registro delle ditte o nell'albo provinciale delle imprese artigiane di cui al comma 1, nonche' le relative modalita' di versamento;
- d) le **fasce nelle quali devono essere classificate**, nel registro delle ditte o nell'albo provinciale delle imprese artigiane, le imprese di pulizia, tenuto conto del volume d'affari al netto dell'IVA, ai fini della partecipazione, secondo la normativa comunitaria, alle procedure di affidamento dei servizi di cui alla presente legge.
- 3. Le imprese di pulizia comunicano alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o alla commissione provinciale per l'artigianato ogni variazione dei requisiti definiti ai sensi del comma 2, lettera b), nei termini stabiliti dal Decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di cui al medesimo comma 2.

Art. 2

(Requisiti di onorabilita')

- 1. Le imprese di pulizia possono richiedere l'iscrizione nel registro delle ditte o nell'albo provinciale delle imprese artigiane qualora nei confronti dei soggetti di cui al comma 2:
- a) non sia stata pronunciata sentenza penale definitiva di condanna o non siano in corso procedimenti penali nei quali sia gia' stata pronunciata sentenza di condanna per reati non colposi a pena detentiva superiore a

due anni o sentenza di condanna per reati contro la fede pubblica o il patrimonio, o alla pena accessoria dell'interdizione dall'esercizio di una professione o di un'arte o dall'interdizione dagli uffici direttivi delle imprese, salvo che sia intervenuta la riabilitazione;

- b) non sia stata svolta o non sia in corso procedura fallimentare, salvo che sia intervenuta la riabilitazione ai sensi degli articoli 142, 143 e 144 delle disposizioni approvate con R.D. 16.3.1942, n. 267 (1);
- c) non siano state applicate misure di sicurezza o di prevenzione ai sensi delle LL. 27.12.1956, n. 1423 (2), 10.2.1962, n. 57 (3), 31.5.1965, n. 575 (4) e 13.9.1982, n. 646 (5), e successive modificazioni, o non siano in corso procedimenti penali per reati di stampo mafioso;
- d) non sia stata pronunciata sentenza penale definitiva di condanna per il reato di cui all'art. 513 bis del codice penale (6);
- e) non siano state accertate contravvenzioni per violazioni di norme in materia di lavoro, di previdenza e di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali non conciliabili in via amministrativa.
- 2. I requisiti di onorabilita' di cui al comma 1 devono essere posseduti:
- a) nel caso di impresa di pulizia individuale, dal titolare di essa e, quando questi abbia preposto all'esercizio dell'impresa, di un ramo di essa o di una sua sede un institore o un direttore, anche da questi ultimi;
- b) nel caso di impresa di pulizia che abbia forma di societa', da tutti i soci per le societa' in nome collettivo, dai soci accomandatari per le societa' in accomandita semplice o per azioni, dagli amministratori per ogni altro tipo di societa', ivi comprese le cooperative.
- (1) Gli articoli 142, 143 e 144 del R.D. n. 267/42 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa) vertono, rispettivamente, sugli effetti della riabilitazione, sulle condizioni per la riabilitazione e sul procedimento di riabilitazione.
- (2) La L. n. 1423/56 reca "Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralita'.
- (3) La L. n. 57/62 reca "Istituzione dell'Albo nazionale dei costruttori".
- (4) La L. n. 575/65 reca "Disposizioni contro la mafia".
- (5) La L. n. 646/82 reca "Disposizioni in materia di prevenzione di carattere patrimoniali ed integrazioni alle LL 27 dicembre 1956, n. 1423, 10 febbraio 1962, n. 57 e 31 maggio 1965, n. 575. Istituzione di una commissione parlamentare sul fenomeno della mafia".
- (6) L'articolo 513 bis C.P dispone sulla "Illecita concorrenza con minaccia o violenza".

Art. 3

<u>(Iscrizione delle imprese di pulizia di Stati non appartenenti alla Comunita' europea)</u>

1. Le imprese di pulizia di uno Stato non appartenenti alla Comunita' europea possono essere iscritte nel registro delle ditte o nell'albo provinciale delle imprese artigiane ai sensi dell'articolo 1, se hanno in Italia una sede legale anche secondaria e a condizione di reciprocita' con lo Stato di appartenenza.

Art. 4

(Sospensione, cancellazione e reiscrizione) (1)

- [1. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato stabilisce con proprio decreto, da emanare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i casi e le relative modalita' di **sospensione**, di **cancellazione** e di **reiscrizione** delle imprese di pulizia nel registro delle ditte o nell'albo provinciale delle imprese artigiane.
- 2. Con il decreto di cui al comma 1 sono altresi' stabiliti i casi in cui l'impresa di pulizia, la cui iscrizione sia stata sospesa, e' autorizzata a proseguire l'esecuzione dei contratti.
- 3. La sospensione, la cancellazione nonche' l'applicazione delle sanzioni amministrative per le imprese di pulizia iscritte nel registro delle ditte sono decise dalla giunta della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura.
- 4. Prima di decidere, la giunta comunica all'impresa di pulizia i fatti da valutare ai fini della decisione, assegnando un termine non inferiore a 30 giorni per la presentazione di memorie.
- 5. L'impresa di pulizia deve essere sentita quando, nel termine di cui al comma 4, ne faccia richiesta. I provvedimenti di cui al comma 3 sono motivati e notificati all'impresa.
- 6. Avverso le decisioni della giunta di cui al comma 3 puo' essere esperito ricorso al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato entro 60 giorni dalla notifica della decisione].
- (1) Articolo abrogato dall'articolo 15 del D.P.R. 14 dicembre 1999, n. 558 (G.U. n. 272 del 21 novembre 2000) In vigore dal 6 dicembre 2000.

Art. 5

(Obblighi delle pubbliche amministrazioni)

- 1. Negli appalti di servizi relativi alle attivita' di cui alla presente legge le pubbliche amministrazioni si conformano alle disposizioni della direttiva 92/50/CEE del Consiglio del 18.6.1992 (1).
- 2. Le pubbliche amministrazioni procedono al pagamento del corrispettivo dovuto alle imprese di pulizia, previa esibizione da parte di queste ultime della documentazione attestante il versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti.
- (1) La Direttiva 92/50/CEE del Consiglio del 18 giugno 1992 coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di servizi.

Art. 6

<u>(Sanzioni</u>)

- 1. Al titolare di impresa di pulizia individuale, all'institore preposto ad essa o ad un suo ramo o ad una sua sede, e agli amministratori di impresa di pulizia che abbia forma di societa', ivi comprese le cooperative, che non eseguono nei termini prescritti le comunicazioni previste dall'articolo 1, comma 3, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 400.000 a lire 1.200.000.
- 2. Qualora l'impresa di pulizia eserciti le attivita' di cui alla presente legge senza essere iscritta nel registro delle ditte o nell'albo provinciale delle

imprese artigiane, o nonostante l'avvenuta sospensione, ovvero, dopo la cancellazione, il titolare dell'impresa individuale, l'institore preposto ad essa o ad un suo ramo o ad una sua sede, tutti i soci in caso di societa' in nome collettivo, i soci accomandatari in caso di societa' in accomandita semplice o per azioni, ovvero gli amministratori in ogni altro tipo di societa', ivi comprese le cooperative, sono puniti con la reclusione fino a sei mesi o con la multa da lire 200.000 a lire 1.000.000.

- 3. Qualora l'impresa di pulizia affidi lo svolgimento delle attivita' di cui alla presente legge ad imprese che versino nelle situazioni sanzionabili di cui al comma 2, il titolare dell'impresa individuale, l'institore preposto ad essa o ad un ramo o ad una sede, tutti i soci di societa' in nome collettivo, i soci accomandatari in caso di societa' in accomandita semplice o per azioni, ovvero gli amministratori in ogni altro tipo di societa', ivi comprese le cooperative, sono puniti con la reclusione fino a sei mesi o con la multa da lire 200.000 a lire 1.000.000.
- 4. A chiunque stipuli contratti per lo svolgimento di attivita' di cui alla presente legge, o comunque si avvalga di tali attivita' a titolo oneroso, con imprese di pulizia non iscritte o cancellate dal registro delle ditte o dall'albo provinciale delle imprese artigiane, o la cui iscrizione sia stata sospesa, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 1.000.000 a lire 2.000.000. Qualora tali contratti siano stipulati da imprese o enti pubblici, ai medesimi si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 10.000.000 a lire 50.000.000.
- 5. I contratti stipulati con imprese di pulizia non iscritte o cancellate dal registro delle ditte o dall'albo provinciale delle imprese artigiane, o la cui iscrizione sia stata sospesa, sono nulli.

Art. 7

(Disposizioni transitorie)

- 1. Le imprese di pulizia che svolgono le attivita' di cui alla presente legge alla data di entrata in vigore possono continuare ad esercitarle, purche' presentino domanda di iscrizione nel registro delle ditte o nell'albo provinciale delle imprese artigiane, corredata dalla certificazione di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), entro 90 giorni dalla data di emanazione del decreto di cui al medesimo articolo 1, comma 2, dimostrando di aver effettuato le attivita' di cui alla presente legge prima della data della sua entrata in vigore.
- [2. Fino all'entrata in vigore del sistema nazionale di certificazione l'accertamento dei *requisiti* (1) delle imprese di pulizia previsti dalla presente legge e' effettuato dalla commissione provinciale per l'artigianato, per le imprese artigiane, e dalla giunta della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, per le altre imprese. Avverso le decisioni della giunta puo' essere esperito ricorso al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato entro 60 giorni dalla notifica della decisione]. (2)
- (1) Cosi' corretto con avviso pubblicato nella G.U. n. 104 del 6 maggio 1994.

(2) Comma abrogato dall'articolo 15 del D.P.R. 14 dicembre 1999, n. 558 (G.U. n. 272 del 21 novembre 2000) - In vigore dal 6 dicembre 2000.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Roma, 25 gennaio 1994.